

Sentenza n. 1750 del 13 novembre 2004.

Pubblica udienza del 5 novembre 2004.

Presidente: dott. Luigi Ranalli.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Titoletto:

**ELEZIONI COMUNALI – OPERAZIONI DI VOTO – NULLITÀ – ART. 51 D.P.R. N. 570 DEL 1960 –
APPLICAZIONE ANALOGICA – ESCLUSIONE**

Abstract:

Le cause di nullità di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 570 del 1960 che disciplina l'ipotesi della mancanza nell'urna di cartone della sigillatura con il nastro adesivo, delle firme e dei timbri sono previste tassativamente; pertanto, esse vanno applicate ai soli casi previsti dalla legge con esclusione di una loro interpretazione analogica (nella specie il Collegio ha ritenuto che la mancanza dei timbri e delle firme nella sola parte inferiore dell'urna non può comportare la nullità delle intere elezioni).

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.747 del 2004 proposto da *** , rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Marchegiani e Daniela Pigotti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, Via Menicucci n.3;

contro

il COMUNE di SARNANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

e nei confronti

- di *** , rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Maria Perri ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Piave n.6/b, presso lo studio dell'avv. Alberto Cucchieri;

- di *** e *** , rappresentati e difesi dall'avv. Nazzareno Monaldi ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via San Martino n.23, presso lo studio dell'avv. Giovanna Tomassoni;

quindi, alla sugellatura dell'apertura esistente sul lato superiore ed utilizzata per l'introduzione delle schede votate, mentre la sigillatura del lato inferiore e del lato superiore, che, sostanzialmente costituisce la formazione dell'urna in cartone, è una operazione che va svolta, sia ai sensi dell'art.47, X comma, del D.P.R. n.570/1960 sia ai sensi del D.M. 16 maggio 1980, il giorno antecedente l'inizio delle elezioni, ma né l'art.47, X comma, del D.P.R. n.570/1960, né il D.M. 16 maggio 1980 sanzionano di nullità la mancata apposizione del timbro in dotazione e delle firme del Presidente e degli scrutatori sul nastro adesivo posto a chiusura del lato inferiore.

La loro mancanza, quindi, non può essere valutata ai sensi dell'art. 51, IV comma, del D.P.R. n.570/1960, così che irrilevante si appalesa l'esito della querela di falso che il ricorrente intende intraprendere, né la mancata apposizione del timbro in dotazione del seggio e delle previste firme sul nastro adesivo posto a chiusura del lato inferiore possono di per sé costituire motivo di illegittimità (anziché di nullità) delle operazioni svolte, dal momento che, come si afferma nella dichiarazione ulteriormente inserita nel verbale di ballottaggio, non risultavano tracce di manomissione dell'urna, né la manomissione risulta altrimenti accertata o in corso di accertamento.

Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”

La sentenza n. 1751 del 13 novembre 2004 dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.